

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-649 del 15/03/2016
Oggetto	AUA - DITTA F.LLI GHESINI SNC NEL COMUNE DI LAGOSANTO - ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-663 del 15/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quindici MARZO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 7159/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n°59 – Società “F.lli Ghesini Giampietro e Giovanni s.n.c. di Ghesini Giampietro e C.” con sede legale ed impianto nel Comune di Lagosanto, via Valle Isola n. 1 - Protocollo istanza del S.U.A.P. di Lagosanto n. 7903 del 30.10.2015. Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi.

## LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 30.10.2015, trasmessa dal S.U.A.P. di Lagosanto, assunta al P.G. di ARPAE il 18.02.2016 con il n. 1410, presentata dalla Società “F.lli Ghesini Giampietro e Giovanni s.n.c. di Ghesini Giampietro e C.”, nella persona di Ghesini Giampietro in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Lagosanto, via Valle Isola n. 1, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l’impianto di cui sopra effettua l’attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi derivanti principalmente da attività di costruzione e demolizione e da attività di lavorazione di materiali lapidei;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società “F.lli Ghesini Giampietro e Giovanni s.n.c. di Ghesini Giampietro e C.” per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia nel corpo idrico consorziale denominato “canale collettore Bosco”, rilasciata dalla Provincia con atto P.G. n. 88103 del 02.11.2011;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

**Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel. 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni Concessioni di Ferrara**

Corso Isonzo 105/a, 44121 Ferrara tel 0532 299552 | fax 0532 299553 | PEC aooe@cert.arpa.emr.it

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
- Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- L.R. n. 5/06;
- L.R. 21/2012;
- L. 447/95;
- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

- Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Il D.M. 5 febbraio 1998 come modificato e integrato dal D.M. n. 186 del 05/04/2006;
- Il Decreto n. 350 del 21 luglio 1998;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per l'impianto in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
  - scarico di acque di prima pioggia di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 art. 124, Atto della Provincia n. 88103 del 02.11.2011;
  - iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs 152/06, atto P.G. n. 6190 del 06.05.2013, rilasciato dalla Provincia di Ferrara;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;
- Vista la dichiarazione del Legale Rappresentante della società “F.lli Ghesini Giampietro e Giovanni s.n.c. di Ghesini Giampietro e C.” nella quale si comunica che ai fini della formazione dello scarico di acque di prima pioggia nulla è cambiato rispetto a quanto autorizzato con atto P.G. n. 88103 del 02.11.2011;
- Visto il Nulla Osta, sotto l'aspetto quantitativo, del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prot. n. 3563 del 04.03.2016 (assunta al P.G. di ARPAE Ferrara n. 2095 del 07.03.2016) allo scarico nel canale Collettore Bosco delle acque di prima pioggia provenienti dall'attività di recupero rifiuti, ubicata in via Valle Isola nel Comune di Lagosanto;
- Visto il Nulla Osta con prescrizioni riguardante l'impatto acustico del Comune di Lagosanto, espresso con nota prot. n. 1750 del 08.03.2016 (assunta al P.G. di ARPAE Ferrara n. 2210 del 09.03.2016);

- Vista la nota del S.U.A.P. del Comune di Lagosanto datata 08.03.2016 (assunta al P.G. di ARPAE Ferrara n. 2218 del 09.03.2016), contenente la dichiarazione di inesistenza del servizio di pubblica fognatura del C.A.D.F. S.p.A., espresso con nota prot. n. 6426 del 08.03.2016
- Vista la nota del S.U.A.P. del Comune di Lagosanto datata 07.03.2016 (assunta al P.G. ARPAE Ferrara n. 2143 del 07.03.2016), contenente la trasmissione del Nulla Osta del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, nella quale si precisa che il canale consorziale ricettore delle acque di prima pioggia non è il canale Ancheria, indicato nella relazione tecnica della ditta, ma il Canale Collettore Bosco;
- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;
- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

## A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Lagosanto alla Società "F.lli Ghesini Giampietro e Giovanni s.n.c. di Ghesini Giampietro e C.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Lagosanto, via Valle Isola n. 1, codice fiscale e P.IVA n. 00731550380 per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi .

1.Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 art. 124.	<b>ARPAE</b>
<i>Rifiuti</i>	Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06	<b>ARPAE</b>
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	<b>Comune</b>

2.Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

### A) SCARICHI IDRICI

1.Lo scarico nel fosso di scolo autorizzato è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A".

2. Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: *pH, colore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, COD e idrocarburi totali*.

3. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri indicati al punto 2 del presente atto, nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.

4. Lo scarico delle acque di prima pioggia raccolte deve essere attivato ad evento meteorico esaurito e deve essere completato nelle 48 ore successive.

5. I sistemi di depurazione delle acque di prima pioggia devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A".

6. È fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.

7. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.

8. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.

9. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.

10. È fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.

11.E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

## **B) IMPATTO ACUSTICO**

1.La Società "F.Ili Ghesini Giampietro e Giovanni s.n.c. di Ghesini Giampietro e C." dovrà rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia e dal Regolamento Comunale per la protezione dall'esposizione al Rumore approvato con Deliberazione C.C. n. 37 del 23.09.2004.

2.La Società "F.Ili Ghesini Giampietro e Giovanni s.n.c. di Ghesini Giampietro e C." dovrà rispettare quanto dichiarato nella Valutazione d'Impatto Acustico, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B".

## **C) RIFIUTI**

### **I S C R I V E**

al Registro Provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi la ditta in oggetto, ai sensi dell'art. n. 216 - comma terzo - del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni.

L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata con riferimento alle tipologie e all'attività di recupero di rifiuti di seguito indicate:

**7.1 Tipologia:** rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto **CER: 101311 - 170101 - 170102 – 170103 – 170107 - 170802 – 170904 - 200301**

**7.1.3\_Attività di recupero:**

a) messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto (R5);  
c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5).  
**Quantitativi:** t/anno 18.000, messa in riserva istantanea t. 2.100;

## **7.2 Tipologia:** rifiuti di rocce da cave autorizzate **CER: 010413 – 010408**

### **7.2.3 Attività di recupero:**

d) ove necessario frantumazione; macinazione, vagliatura; eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea (R5);  
f) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5);  
**Quantitativi:** t/anno 305, messa in riserva istantanea t. 100;

## **7.6 Tipologia:** conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo. **CER: 170302 - 200301**

### **7.6.3 Attività di recupero:**

b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5).  
c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5).  
**Quantitativi:** t/anno 2.000, messa in riserva istantanea t. 400;

## **12.5 Tipologia:** marmoresine. **CER: 010413**

### **12.5.3 Attività di recupero:**

b) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5)  
**Quantitativi:** t/anno 305, messa in riserva istantanea t. 100;

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la Ditta dovrà essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3° del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.,

attenendosi alle prescrizioni in esse contenute. La Ditta dovrà altresì essere in possesso di tutte le altre necessarie autorizzazioni, licenze, nulla osta, pareri preventivi e certificazioni previsti per legge.

2.E' fatto obbligo comunque da parte della Ditta, di attenersi alle prescrizioni relative all'attività di messa in riserva, indicate all'art. 6 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

3.La Ditta dovrà inoltre rispettare quanto previsto all'art. 7 commi 1 e 2 e **artt. 8 e 9** del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;

4.Dovrà essere inoltrata alla ARPAE-SAC Ferrara entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente indicazioni in merito ai quantitativi di rifiuti trattati, di rifiuti recuperati e di quelli derivanti dall'attività ed avviati allo smaltimento, relativa all'anno precedente;

*5. i rifiuti classificati con il codice CER 20.03.01 (rifiuti urbani indifferenziati), corrispondente esclusivamente alla tipologia indicata al punto 7.2. del DM 5.02.1998, potranno essere conferiti previo accordo con il Comune o Gestore pubblico;*

6.Ai sensi dell'art. 3, commi 1° e 3°, del Decreto 21 Luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun anno, che deve essere versati a favore di ARPAE-direzione generale;

7.La Società iscritta con il presente atto deve essere in possesso di tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti di cui al Titolo I Capo I della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Lagosanto, i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale;

- scarico di acque di prima pioggia di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 art. 124, Atto della Provincia n. 88103 del 02.11.2011;
- iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs 152/06, atto P.G. n. 6190 del 06.05.2013, rilasciato dalla Provincia di Ferrara;

Il presente provvedimento revoca, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Lagosanto, i titoli abilitativi in materia ambientale, rilasciati dalla Provincia di Ferrara, atto n. 6190 del 06.05.2013.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Lagosanto una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Lagosanto.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla società interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Lagosanto e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Lagosanto, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, ed al Sindaco del Comune di Lagosanto.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Lagosanto.

*firmato digitalmente*  
La Responsabile della Struttura  
*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3243 del 08/07/2019
Oggetto	F.lli GHESINI GIAMPIETRO E GIOVANNI SNC DI GHESINI GIAMPIETRO & C. con sede legale ed impianto in comune di Lagosanto (FE) - Modifica non sostanziale di AUA per aggiornamento dell'iscrizione al registro recuperatori ai sensi del DM 69/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3333 del 08/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno otto LUGLIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 3050/2019/GV

**OGGETTO:** D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Società **F.LLI GHESINI GIAMPIETRO E GIOVANNI snc di GHESINI GIAMPETRO & C.**, con sede legale ed impianto in comune di Lagosanto (FE), via Valle Isola n. 1. **Autorizzazione alla MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'attività di **recupero di rifiuti non pericolosi**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-649 del 15/03/2016.

#### LA RESPONSABILE

- Premesso che con nota Arpae PGFE/2018/10481 del 6/09/2018 si informavano le ditte interessate circa gli adempimenti da adottare ai sensi del DM n. 69 del 28/03/2018 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ex art. 184-ter comma 2 del D.lgs. 152/06 e smi;
- Premesso che nella nota di cui sopra veniva specificato che qualora la comunicazione di aggiornamento, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DM 69/2018, fosse stata presentata successivamente alla scadenza fissata dal Decreto (ossia il 30/10/2018), questo avrebbe comportato l'impossibilità di utilizzare la norma transitoria di cui all'art. 6 comma 2 e conseguentemente l'impianto non poteva attestare l'avvenuta cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso prodotto, fino all'ottenimento del provvedimento di aggiornamento;
- Dato atto che non era pervenuta comunicazione di aggiornamento dell'AUA da parte della società in oggetto alla data del 30/10/2018;
- Vista la domanda acquisita al PG/2019/20126 del 6/02/2019 di Arpae, dalla società **F.LLI GHESINI GIAMPIETRO E GIOVANNI snc di GHESINI GIAMPETRO & C.**, nella persona di Giampietro Ghesini, in qualità di legale rappresentante della ditta, con sede legale ed impianto in comune di Lagosanto (FE), via Valle Isola n. 1, per la modifica non sostanziale dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi,

autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, DET-AMB-2016-649 del 15/03/2016, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

- Considerato che la suddetta istanza riguarda la **modifica non sostanziale** dell'attività ed in particolare l'aggiornamento dell'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi, nel rispetto del DM 5/02/98 e smi, in ottemperanza al DM 28 marzo 2018, n. 69, che comporta la modifica di prescrizioni riportate nell'atto sopra richiamato, per la matrice RIFIUTI;
  
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
  
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
  
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
  
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

- Vista la nota della società, assunta al PG/2019/67812 del 30/04/2019, di trasmissione dell'attestazione di versamento dei diritti annuali di iscrizione e della relazione sui rifiuti recuperati nell'anno 2018;
- **Visto il DM n. 69 del 28/03/2018 “Regolamento recante disciplina della cessazione qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso, ai sensi dell'art. 184-ter comma 2 del D.lgs. 152/06 e smi”;**
- Dato atto che la società non ha provveduto nei tempi previsti dalla legge a presentare la comunicazione di aggiornamento ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DM 69/2018, ma che risulta possedere i requisiti per produrre granulato di conglomerato bituminoso (MPS) per gli usi consentiti dalla legge;
- Ritenuto di:
  1. Eliminare la prescrizione di cui al punto 4. del paragrafo **C) RIFIUTI** dell'atto di AUA DET-AMB-2016-649 del 15/03/2016, in quanto la relazione ivi richiesta, in merito ai quantitativi di rifiuti recuperati nell'anno precedente risulta una documentazione superata dal fatto che i diritti annuali di iscrizione vengono calcolati in base alla quantità annua di rifiuti autorizzata;
  2. Relativamente a quanto sopra, al punto 6. del paragrafo C) RIFIUTI dell'atto di AUA DET-AMB-2016-649 del 15/03/2016, specificare la Classe di Appartenenza, ai fini del versamento dei diritti di iscrizione;
  3. Inserire ulteriori prescrizioni relative al rispetto del DM 69/2018

Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

Dato atto che con DDG n. 106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

#### **D I S P O N E**

l'aggiornamento dell'**Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-649 del 15/03/2016**, per la **modifica non sostanziale dell'attività di** recupero di rifiuti non pericolosi, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Lagosanto, alla società **F.LLI GHESINI GIAMPIETRO E GIOVANNI snc di GHESINI GIAMPETRO & C.**, C.F. 00731550380 nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale ed impianto in comune di Lagosanto (FE), via Valle Isola n. 1, come di seguito indicato:

Il paragrafo C) RIFIUTI della DET-AMB-2016-649 del 15/03/2016 viene sostituito dal seguente paragrafo C):

#### **I S C R I V E**

al Registro Provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi la ditta in oggetto, ai sensi dell'art. n. 216 - comma terzo - del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni.

L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata con riferimento alle tipologie e all'attività di recupero di rifiuti di seguito indicate:

**7.1 Tipologia:** rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto **CER: 101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 200301**

**7.1.3\_Attività di recupero:**

a) messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto (R5);  
c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5).  
**Quantitativi:** t/anno 18.000, messa in riserva istantanea t. 2.100;

**7.2 Tipologia:** rifiuti di rocce da cave autorizzate **CER: 010413 - 010408**

**7.2.3\_Attività di recupero:**

d) ove necessario frantumazione; macinazione, vagliatura; eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea (R5);  
f) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5);  
**Quantitativi:** t/anno 305, messa in riserva istantanea t. 100;

**7.6 Tipologia:** conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo. **CER: 170302 - 200301**

**7.6.3\_Attività di recupero:**



allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;

Per quanto qui disposto, il presente atto modifica l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto Arpae DET-AMB-2016-649 del 15/03/2016, al quale va unito quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibito se richiesto agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata, che non sono state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Lagosanto, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione agli Enti interessati.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

*Firmato digitalmente*  
La Responsabile del Servizio  
*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**